



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>122</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s mi per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbale di accertamento n 46 DA 18 del 26 06 2018***

***Trasgressore Legale Rappresentante Ditta Sige srl***

***Obbligato in solido Ditta Sige srl***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, d'Ufficio, in data 26/06/2018, un controllo dello presso l'insediamento Depuratore della rete fognaria comunale, sita in via Casilina, del comune di Calvi Risorta, redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo n. 46/DA/18;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
  - Con rapporto di prova R.G. n.13847 c01 a1, a2 del 27/06/2018, relativo alle analisi effettuate dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per il parametro: AZOTO NITROSO;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 48321/2018, trasmessa a mezzo Pec, del 21/08/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 537215 del 21/08/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, all'Ing. Francesco Ferreri, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta SIGE srl gestore dell'impianto, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s. m.i., con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.
- Che, in riscontro alla nota ARPAC, la ditta Sige trasmetteva memorie difensive e richiesta di audizione, acquisite al prot. Regionale n. 587211 del 19/09/2018.

### RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 46/DA/18 risulta correttamente notificato;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che il ricettore dello scarico è il Fosso Mercone, immissario del Rio Lanzi;
- Che, nelle memorie difensive, al punto 2, si legge: *“Per quanto concerne il merito tecnico, si fa presente che al momento del prelevamento dei campioni l'impianto era perfettamente funzionante come riportato nel verbale di sopralluogo e prelievo. I valori dei parametri chimici e batteriologici riscontrati nel campione prelevato sono risultati tutti largamente al disotto dei limiti prescritti dalla vigente normativa ed a quanto previsto nell'autorizzazione allo scarico fatta eccezione per il parametro Azoto nitroso che risulta pari a 1,48 mg/L.T. Si vuole qui sottolineare come il composto in oggetto, azoto nitroso, rappresenta solo una fase di passaggio nella reazione biochimica di trasformazione, mediante ossidazione, dell'azoto ammoniacale in azoto nitrico; in effetti durante il processo di ossidazione dell'ammoniaca si produce l'azoto nitroso, sostanza instabile, **che tende a trasformarsi rapidamente in azoto nitrico in ambiente ben areato come quello dell'impianto in oggetto.** Si consideri inoltre come la scrivente società alla data dell'ispezione aveva in gestione da sole tre settimane l'impianto, e che avendo riscontrato un imperfetto funzionamento del processo biologico, stava provvedendo al riavviamento dello stesso il quale ha poi in effetti mostrato in sede di controllo solo una lieve disfunzione, peraltro successivamente rientrata, a fronte di tutti gli altri parametri largamente al di sotto dei limiti di legge. Per quanto sopra si richiede la revoca delle sanzioni amministrative di cui al processo verbale di accertamento n. 239 del 22.05.18.”*
- Che, nel corso dell'audizione, oltre a riportarsi agli scritti difensivi, l'Ing. Ferreri, legale rappresentante della ditta Sige, faceva presente che i successivi rilevamenti ARPAC rientravano nella norma.

### CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli*

*articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*

- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i “*criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.*”
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 stabilisce: “*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.*”
- Che le eccezioni sollevate in sede di audizione e tramite memorie difensive non sono idonee a creare esimenti riguardo alla responsabilità per la condotta illecita;
- Che, considerando la conformità delle analisi successive ai parametri della tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e considerando inoltre che l'affidamento dell'impianto era avvenuto poco prima dei rilevamenti, è applicabile la riduzione della sanzione ex art. 140 sopra citato.
- Che, pertanto, la sanzione ammonta ad **€ 3000,00 (Tremila/00)**, corrispondente al minimo edittale.

## **VISTO**

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 415780 del 18/08/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

## **INGIUNGE**

- Al Sig. Francesco Ferreri, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, rappresentante Legale della Ditta Sige srl, in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Sige srl, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **€ 3000,00 (Tremila/00)**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di accertamento e contestazione 46/DA/18 del 26 06 2018 prodotto dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

## COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Francesco Ferreri - Codice tributo: 531

Oppure

- Ditta Sige Srl – codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

## AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
  - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
  - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
  - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
  - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
  - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Con il presente atto, il Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

### MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta

